

BLOCK NOTES

Fabi Unicredit



Copyright: onyxprj / 123rf.com

Assistenza ai portatori di handicap

La legge 104/92

(aggiornato a settembre 2018)

A cura di

Andrea Jolita - RSA Fabi Milano

Marco Rossi - RSA Fabi Milano



Uni-**Inform**
Gruppo Unicredit



Sommario

Premessa.....	1
Finalità	1
Soggetti aventi diritto	2
Accertamento dell'handicap	3
<i>La Commissione Usl</i>	3
<i>Come si richiede il riconoscimento</i>	3
1. Il certificato del medico curante.....	3
2. La presentazione della domanda all'INPS.....	4
Le agevolazioni	4
<i>Acquisto di veicoli</i>	4
<i>Aliquota iva agevolata 4%</i>	5
<i>Detrazione per i figli a carico</i>	5
<i>Detrazione per le spese mediche, sanitarie e i mezzi d'ausilio</i>	5
<i>Prolungamento del congedo parentale</i>	6
<i>Scelta della sede</i>	6
<i>Congedo retribuito</i>	6
<i>Permessi retribuiti</i>	7
<i>Come vanno goduti i permessi dal lavoro della Legge 104?</i>	7
Unicredit accordo work life balance del 13/04/2018	8
<i>Banca del tempo</i>	8
Unicredit accordo sul part-time del 27 novembre 2011	8

Premessa

La legge 104 è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) e con le successive modificazioni introdotte dalla **Legge 8 marzo 2000, n. 53** e dal **decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**.

Finalità

La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è stata, e continua ad essere, una legge fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Gli scopi che la legge persegue sono:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

La legge persegue dunque l'obiettivo, grazie ad un coordinamento fra Stato, Regioni e Comuni, di rimuovere le cause invalidanti, di promuovere l'autonomia e realizzare l'integrazione sociale. Tali obiettivi, secondo il legislatore, sono perseguibili non solo attraverso un considerevole sviluppo della ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica con la garanzia di un tempestivo intervento di prevenzione e di riabilitazione, ma, anche, con un adeguato sostegno psicologico ed economico per la persona handicappata e per le famiglie promuovendo inoltre il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Soggetti aventi diritto

Nella legge 104/92 articolo 3 comma 1, il legislatore, ha voluto evidenziare il concetto di handicap, facendo riferimento al grado effettivo di partecipazione sociale della persona disabile sulla base delle difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali.

La Legge 104 articolo 3 comma 1, definisce la persona con handicap, con queste testuali parole:

“E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Per cui, rispetto ai criteri di valutazione delle invalidità civili, quelli per l'individuazione e la definizione di handicap, devono basarsi su requisiti medico-sociali e non medico-legali o percentualistici.


Hanno diritto alla Legge 104 i seguenti lavoratori dipendenti:

- Disabili gravi;
- Genitori di figli disabili gravi;
- Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di familiari disabili gravi.
- Parenti e affini entro il 3° grado, solo quando i genitori o il coniuge della persona disabile grave, hanno già compiuto i 65 anni di età o soffrono di patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

A chi non spettano i permessi retribuiti Legge 104 nel 2018?

- Lavoratori a domicilio;
- Collaboratori domestici e familiari: colf, badanti, baby sitter etc.;
- Lavoratori agricoli a tempo determinato a giornata. A tale categoria, non spetta la legge 104 anche se richiesta per sé, come genitori o familiari;
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori parasubordinati.

Accertamento dell'handicap



Per ottenere il riconoscimento dell'handicap, si deve innanzitutto fare domanda all'Inps. La domanda consiste in un modello predisposto dall'Istituto previdenziale, c.d. SS3, e deve avere in allegato un certificato del medico curante, che attesti l'esistenza di un handicap in capo al soggetto richiedente.

La Commissione Usl

L'handicap è valutato da una commissione operante presso ogni Azienda Usl.

La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente. La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.

Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.

Come si richiede il riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all'INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio 2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi.

1. Il certificato del medico curante.

Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.

Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall'INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Deve, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità. Infine deve indicare l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto. Questo certificato va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere "accreditati" presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.

Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all'interessato. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in

originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.

La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l'abbinamento dei due documenti.

Il certificato ha validità **90 giorni** (messaggio INPS 28110/2010): se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

2. La presentazione della domanda all'INPS.

La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso i patronati.

Il PIN può essere richiesto direttamente dal sito dell'INPS sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite il Contact Center INPS (numero 803164). Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.

Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero. Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.

Tutte le "fasi di avanzamento" possono essere consultate anche online nel sito dell'INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice di ingresso (PIN).

E' bene ricordare che l'accertamento dell'handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità.

Le agevolazioni

- **Acquisto di veicoli**
- **Aliquota Iva Agevolata 4%**
- **Detrazione per i figli a carico**
- **Detrazioni per le spese mediche, sanitarie e i mezzi di ausilio**
- **Prolungamento congedo parentale**
- **Scelta della sede**
- **Congedo retribuito**
- **Permessi retribuiti**

Acquisto di veicoli

Si tratta di quattro tipologie di benefici cumulabili che si riferiscono a diverse tipologie di veicoli, le cui caratteristiche tecniche sono precisate dall'Agenzia delle Entrate.

Vi rientrano, a seconda dei casi, autovetture, autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan e motocarrozette. Non è invece agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, ossia delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.

In primis, per l'acquisto di mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, che spetta solo una volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto.

Si ha poi un pagamento IVA ridotto al 4%, anziché al 22%, sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e 2.800 centimetri cubici, se con motore

diesel.

Segue l'esenzione dal bollo auto, con i medesimi limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata e l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili.

Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili e possono usufruirne diverse categorie: sordi, non vedenti, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e i disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni il familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile.

Aliquota iva agevolata 4%

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

La medesima aliquota agevolata si applica, oltre alla detrazione Irpef del 19%, per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap.

Per usufruire dell'aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto apposita documentazione contenente specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico, nonché un certificato rilasciato dalla competente Asl attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Detrazione per i figli a carico

Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della L. 104/1992, si ha diritto ad una maggior detrazione di 400 euro rispetto a quella base per i figli a carico: la detrazione raggiungerà quindi i 1620 euro per figlio disabile di età inferiore a 3 anni e i 1350 euro per figlio disabile di età pari o superiore a tre anni.

Se i figli a carico sono più di 3 nella famiglia, gli importi indicati aumentano di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Detrazione per le spese mediche, sanitarie e i mezzi d'ausilio

Le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali) e le spese di "assistenza specifica" (ad esempio, l'assistenza infermieristica e riabilitativa) sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile o del familiare che lo ha a carico.

È, invece, riconosciuta una detrazione Irpef del 19% per determinate spese sanitarie e per l'acquisto di mezzi di ausilio, ad esempio possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) mentre altre spese sono ammesse integralmente, senza la "franchigia" (ad esempio, il trasporto in ambulanza del disabile, l'acquisto di mezzi d'ausilio alla deambulazione, di poltrone per inabili e minorati, di apparecchi correttivi e di ulteriori ausili specifici).

Prolungamento del congedo parentale

Ai genitori di figlio gravemente disabile è riconosciuto il diritto al prolungamento del congedo parentale.

Per il figlio disabile minore di 12 anni, si ha diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell'ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Scelta della sede

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con grave handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la **sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere** e non può essere **trasferito senza il suo consenso** ad altra sede.

Lo stesso vale anche per il portatore di handicap grave maggiorenne.

La persona disabile con invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni, che sono assunte presso enti pubblici, hanno invece diritto di **scelta prioritaria tra le sedi disponibili** e la precedenza di sede in caso di trasferimento a domanda.

La disposizione di cui sopra trova parziale deroga nella recente pronuncia della Cassazione n. 12729/17 che ha stabilito come il dipendente possa essere trasferito anche quando manchi il suo consenso per rispondere a comprovate esigenze aziendali, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di **esigenze aziendali effettive e urgenti**, esigenze che non possono essere altrimenti soddisfatte.

Congedo retribuito

E' riconosciuto un particolare congedo da lavoro per assistere familiari portatori di handicap.

Questo ha **durata di massimo 2 anni nell'arco della vita lavorativa** e può essere fruito anche in maniera frazionata (giornaliera e non oraria) da una serie di soggetti in ordine di priorità purché lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) del settore pubblico e privato.

I **soggetti che possono fruirne** sono: il coniuge del disabile, i suoi genitori (anche adottivi e affidatari) e i figli, i fratelli e le sorelle, oppure altri parenti o affini fino al terzo grado. Il diritto passa al soggetto successivo dell'ordine di preferenza in caso di mancanza, decesso, patologie invalidanti del precedente.

È indispensabile la **convivenza** di tali persone con il disabile, da intendersi quale residenza ex art. 43 c.c., ossia luogo in cui la persona ha la dimora abituale. È sufficiente anche dimorare nello stesso stabile, medesimo numero civico, anche se in appartamenti diversi.

La **domanda** si presenta in via telematica al proprio datore di lavoro o amministrazione (lavoratori enti pubblici) oppure direttamente all'INPS tramite il portale, i Patronati o il Contact Center.

Il lavoratore in congedo ha diritto a due benefici un'indennità di congedo e l'accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

L'**indennità** viene corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro precedente il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, il massimo importo per indennità e contributi per il 2018 è pari ad Euro 47.968.

Permessi retribuiti

I **lavoratori disabili in situazione di gravità** possono beneficiare in alternativa di:

- riposi orari giornalieri, che consistono in due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

I **genitori**, anche adottivi o affidatari, **di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni** possono beneficiare in alternativa di:

- tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;
- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

I **genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita** e i **genitori adottivi o affidatari** di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare di **tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore;**

I **genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni di età** e i **genitori adottivi o affidatari** di figli disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni dall'ingresso in famiglia del minore possono beneficiare di **tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore.**

Il **coniuge**, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016), **i parenti e gli affini** della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di **tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.**

Come vanno goduti i permessi dal lavoro della Legge 104?

Il lavoratore beneficiario dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 **ha diritto di assentarsi dal lavoro per fornire assistenza al parente disabile grave.** L'assistenza deve essere non solo **garantita**, ma anche **continuativa** ed **esclusiva** da parte dei titolari dei permessi.

Cassazione: l'assistenza deve essere continuativa ed esclusiva

In particolare, quindi, il permesso dal lavoro che il parente richiede, deve essere volto **all'esclusivo supporto materiale e morale del soggetto disabile.** Allo stesso modo, non è giustificato un permesso assistenziale nel caso ci sia già altro soggetto che si occupi del parente: il permesso **non è riconosciuto qualora l'apporto che dovrebbe dare il lavoratore de quo è interamente sostituito da quello fornito da altri.**

Ad esempio, non necessariamente la presenza di **badanti** comporta l'esclusione dal godimento del beneficio, purché il contributo di queste ultime sia accessorio rispetto a quello del parente (non lo è in caso di **ricovero h24**).

Cassazione: commette reato di truffa chi abusa dei permessi

Chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente a favore dell'assistenza del disabile commette il **reato di truffa**, ed è la Corte di Cassazione ad affermarlo. Essendo retribuiti dall'Inps, non è possibile che i permessi siano utilizzati per **vacanze o permanenze all'estero.**

Inoltre, secondo la Corte, il fatto che l'assistenza debba essere esclusiva e continuativa, **non** significa che il lavoratore sia tenuto ad assistere il malato **obbligatoriamente tutta la giornata.** Infatti, egli potrà sempre **ritagliare del tempo per se stesso**, che altrimenti non avrebbe, dedicandosi a lavoro e ad assistenza

familiare. Questo sempre che **non venga pregiudicata la situazione** del disabile, e che le commissioni svolte nel proprio interesse non comportino un allontanamento eccessivo dalla residenza del disabile.

La **Corte di Cassazione** si è recentemente espressa a proposito con la sentenza n.54712/2016.

Unicredit accordo work life balance del 13/04/2018

Il recente accordo prevede strumenti diversi, in molti casi innovativi e sperimentali sia per la nostra azienda che per il settore, che possano aiutare la conciliazione dei tempi vita e di lavoro dei dipendenti di tutte le Società del Gruppo Unicredit Italia, fra questi uno strettamente collegato ai permessi della Legge 104/92:

Banca del tempo in fase sperimentale per il 2019.

Costituzione di un monte ore solidale, alimentato da permessi retribuiti/festività soppresse/banca ore non utilizzati e scaduti fino ad un massimo di 70.000 ore, a cui potranno accedere i dipendenti con necessità gravi e indifferibili, dopo aver esaurito la propria dotazione personale di permessi a qualsiasi titolo spettanti/banca ore/ferie, e che siano:

- titolari di permessi L.104 art.3-comma 3 per sé, per figli, coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto;
- titolari per sé di L.104/92 anche senza diritto a permessi
- abbiano i requisiti della L.170/2010 (accertati e documentati) per assistenza a figli affetti da DSA
In questo caso potranno usufruire di 3 giorni/anno per il periodo scuola elementare e 1 giorno/anno per scuola media.

Nella fase sperimentale (2019) l'utilizzo sarà pari a 3 giorni (con l'eccezione DSA – vedi punto precedente) retribuiti (mezze giornate o giornate intere) con un preavviso di 5 giorni lavorativi, e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Unicredit accordo sul part-time del 27 novembre 2011

Le parti in sede di revisione dei precedenti accordi hanno convenuto tra i vari aspetti un punto, il primo, molto importante correlato alla L.104/92 che riportiamo integralmente:

“1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà accordata dall’Azienda su domanda (corredata di specifica probante documentazione) del Lavoratore/Lavoratrice che:

- presenti grave handicap ai sensi della Legge 104/92;
- sia genitore di soggetto con handicap previsto dalla Legge 104/92;
- sia colpito da malattia oncologica o da patologia prevista dall’art. 4 comma 2 della Legge 53/2000.

Le domande di cui al presente punto, saranno accolte immediatamente e la loro durata sarà commisurata alle ragioni che ne hanno determinato la richiesta, ovvero sino a istanza di rientro a tempo pieno avanzata dall’interessato/a.”

Riferimenti alla L. 104/92 sono anche presenti ai punti “A” e “D” delle motivazioni che determinano l’ordine di priorità in graduatoria per le richieste di part time (non rientranti al punto precedente). A tal proposito si veda il documento “[Criteri di redazione della graduatoria per le richieste di Part-time](#)” allegato all’accordo.